



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO DEL SINDACO

ordinanza n. 82/2020

OGGETTO: Sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, destinati all'intrattenimento (con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari;

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in particolare, l'art. 50, comma 5, T.U.E.L. prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"* ;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 con il quale vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

VISTA l'ordinanza n. 61 del 13 agosto 2020 emessa del Presidente della Giunta Regionale, che qui si intende integralmente riportata, avente ad oggetto: ***"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso"***;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

A far data 13 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, destinati all'intrattenimento (con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari;

STABILISCE

Fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura di Catanzaro;
- Comando Stazione Carabinieri di Nocera Terinese;

- Comando di Polizia Municipale- Sede.
- Ai titolare delle attività di lidi balneari e locali assimilati.

Si demanda agli organi di Polizia la corretta applicazione facendone assicurare il rispetto.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Nocera Terinese, li 13 agosto 2020

**IL SINDACO
(Ing. Antonio Albi)**

